

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1043

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRARINI, PIERMARTINI, D'ADDARIO

Presentata il 17 luglio 1987

**Realizzazione di una galleria di servizio
per il laboratorio di fisica del Gran Sasso**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è finalizzata a fronteggiare l'esigenza di rendere il laboratorio di fisica nucleare, ormai in fase di avanzata realizzazione nell'interno del Gran Sasso, indipendente dalle esigenze di traffico e sicurezza dell'attiguo traforo dando una risposta più scientificamente valida alle esigenze di ricerca e di sicurezza che si accompagnano alla realizzazione di tale notevole opera.

Per meglio precisare gli scopi sopradetti è opportuno ricordare brevemente che con la legge del 9 febbraio 1982, n. 32, l'Azienda nazionale autonoma delle strade fu autorizzata a realizzare nella galleria del Gran Sasso dell'Autostrada L'Aquila-Villa Vomano, un manufatto da

adibire a sede di un laboratorio di fisica nucleare.

Per consentire la più rapida realizzazione dei lavori, l'Azienda fu autorizzata altresì ad affidarne l'esecuzione alle stesse imprese che stavano eseguendo le opere civili e gli impianti dell'adiacente galleria autostradale ancora in costruzione.

Ciò in applicazione dell'articolo 5, primo comma, lettere *b)* e *c)* ed ultimo comma della legge 8 agosto 1977, n. 584 che consente l'affidamento dei lavori a trattativa privata, quando si tratti di opere la cui esecuzione per ragioni tecniche, artistiche od attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non può essere affidata che ad un esecutore determinato e quando si tratti di lavori da effettuare

nell'ambito di ricerche, esperimenti e studi, come si verifica nel caso in essere.

La spesa per la realizzazione dell'opera fu fissata in lire 20.000.000.000, poi elevate a lire 77.159.200.000, con legge 12 giugno 1984, n. 231 (articolo 2) la quale richiamò e confermò, per l'esecuzione dell'opera, le modalità di cui all'articolo 1 della citata legge n. 32 del 1982 e cioè:

a) l'affidamento delle opere direttamente alle imprese già presenti in galleria;

b) l'erogazione dei fondi tramite la contabilità speciale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19 (cioè quella contabilità istituita in sede di decadenza della Società SARA per provvedere al pagamento degli oneri conseguenti alla decadenza stessa e, quindi, non solo dei debiti già contratti quanto anche delle nuove spese per il completamento del ridimensionato itinerario autostradale);

c) l'utilizzo, come organo consultivo del direttore generale dell'ANAS, della commissione tecnico finanziaria costituita in applicazione dell'articolo 7 del già citato decreto-legge n. 19 e, per gli adempimenti, del personale assunto ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge medesimo.

La previsione contenuta nella proposta di legge, di realizzazione di un collegamento autonomo dei locali del laboratorio con l'esterno e con la viabilità ordinaria, si basa sul convincimento che con l'evolversi del numero e della qualità degli esperimenti programmati dall'INFN l'originario progetto non risponda più alle fondamentali esigenze di sicurezza di esercizio del traforo autostradale, non più adeguato ad assolvere i problemi di ventilazione, smaltimento di eventuali sostanze inquinanti, traffico continuo delle vetture al servizio del laboratorio, problemi tutti che la dimensione assunta dall'iniziativa scientifica impone di risolvere autonomamente.

Infatti la realizzazione delle corsie di accesso e di uscita al laboratorio nell'in-

terno del traforo, insieme con i lavori di esecuzione del manufatto in sotterraneo, hanno finora già prodotto notevoli disagi allo svolgimento del traffico autostradale, *in primis* perché hanno ritardato l'apertura al traffico del fornice interessato, costringendo l'utenza a convergere nel fornice di destra trasformato — con notevole costo di esercizio — per l'occorrenza, in doppio senso di marcia; in secondo luogo perché, essendo stato l'imbocco al laboratorio previsto a metà percorso del fornice sinistro, i veicoli provenienti da L'Aquila ed ivi diretti dovranno percorrere l'intero fornice destro (chilometri 11), rientrando tramite l'apposito svincolo nel traforo, e percorrere — in senso inverso — altri 5 chilometri per giungere a destinazione. Soluzione che potrà essere mantenuta per i grandi trasporti su autotreno, ma che risulta ormai impraticabile per gli spostamenti degli addetti dai laboratori esterni agli impianti in sotterraneo per la gestione corrente del laboratorio. Tale funzione di trasporto persone potrà essere agevolmente assolta da un treno-navetta a batterie che collegherà gli impianti in sotterraneo con i laboratori esterni attraverso la galleria ed un breve collegamento all'esterno.

Si aggiungono ora due ulteriori considerazioni. La prima, concernente lo sviluppo del traffico autostradale, si basa sull'osservazione che l'incremento del movimento veicolare nel traforo ha raggiunto ultimamente un notevole traguardo, superiore al previsto, e tale da rendere poco augurabile qualsiasi scelta operativa che possa significare rallentamenti o confusioni nell'ordinato svolgimento del traffico stesso. La seconda, sulla base delle più recenti conquiste nel campo della conoscenza scientifica, che ci permettono di ritenere consolidata l'acquisizione del primato europeo ed italiano nella fisica delle particelle, sollecita a favorire ed esaltare la funzionalità di un apparato che sembra destinato a porsi all'avanguardia nella ricerca scientifica.

Sotto questo profilo, appare assolutamente da tutelare l'esigenza che il laboratorio possa godere della necessaria auto-

nomia sia per l'accesso del personale che per i servizi in modo che sia posto in condizione di operare con un grado massimo di efficienza e sicurezza.

Tale esigenza era stata d'altronde prevista nel progetto di massima predisposto — in conformità alla legge 12 giugno 1984, n. 231 — dall'Istituto nazionale di fisica nucleare; nel progetto stesso veniva sottolineata la necessità che in fase successiva le installazioni sotterranee del laboratorio fossero collegate direttamente all'estero con una galleria che evitasse per quanto più possibile le interiezioni del sistema autostradale con quello del laboratorio.

Ciò premesso, l'articolo 1 della proposta di legge prevede che l'ANAS realizzi

una galleria di collegamento del laboratorio all'esterno verso il lato Aquila ed il suo allaccio ai laboratori esterni.

La scelta del versante aquilano è dettata, soprattutto, dalla presenza, in prossimità, del già realizzato edificio nel quale operano ed hanno terminali gli scienziati addetti al laboratorio medesimo.

L'articolo 1, inoltre, richiama le modalità previste dall'articolo 1 della già citata legge n. 32 del 1982 per i sopra enunciati motivi di celerità nella realizzazione dei lavori.

L'articolo 2 detta norme per il reperimento dei fondi necessari a far fronte agli oneri per l'attuazione dell'articolo precedente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a realizzare una galleria di servizio per il collegamento del manufatto in sotterraneo da adibire a sede di un laboratorio di fisica nucleare in fase di realizzazione nell'interno del Gran Sasso, con le installazioni dello stesso laboratorio, poste all'esterno nel versante aquilano, con i relativi impianti tecnologici.

2. Per consentire la più rapida realizzazione dei lavori l'ANAS può curarne l'esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 32.

ART. 2.

1. All'onere di lire 80 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 527 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1987, e con corrispondente integrazione della contabilità speciale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.